SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 1995.

Ulteriore conferimento di incarico di commissario delegato per il completamento delle operazioni amministrativo-contabili relative allo smaltimento dei rifiuti industriali trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché delle attività di bonifica ambientale di cui al decreto 13 maggio 1989.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il prof. Franco Barberi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, di delega di funzioni in materia di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività di protezione civile, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Franco Barberi;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, contenente le modalità di rendicontazione da parte di soggetti accreditatari dei fondi stanziati dal Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto 15 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile con il quale è stata dichiarata la situazione di emergenza connessa all'arrivo in Italia di navi provenienti da Paesi esteri cariche di rifiuti industriali tossici e nocivi, tali da richiederne lo smaltimento urgente;

Viste le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 e n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988 con le quali è stato nominato commissario straordinario *ad acta* il dott. Luciano Guerzoni per l'effettuazione degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista la legge 10 febbraio 1989, n. 45, che disciplina gli interventi in materia di emergenza connessa allo smaltimento di rifiuti industriali, provenienti via mare da Paesi esteri, ivi compresi gli interventi indispensabili per assicurare le condizioni di sicurezza e salvaguardia ambientale delle aree interessate;

Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 relativo al risanamento ambientale delle aree connesse allo smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2037/FPC del 3 novembre 1990 che ha disposto, a far data dal 1° gennaio 1991 la cessazione dei poteri straordinari delegati ai commissari *ad acta*;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere, tra l'altro, con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare;

Vista l'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991 concernente ulteriori disposizioni urgenti per il finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento dello smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri;

Vista l'ordinanza n. 2291/FPC del 24 giugno 1992, con la quale è stato nominato commissario delegato, in sostituzione del dott. Luciano Guerzoni, il dott. Moris Bonacini, assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, per il completamento degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti trasportati, via mare, dalle navi Karin B ed Hai Xiong;

Vista l'ordinanza n. 2330/FPC del 23 agosto 1993, con la quale sono state date ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri nonché delle connesse attività di bonifiche ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1993 con il quale, in sostituzione del dottor Moris Bonacini, è stato nominato commissario delegato per l'espletamento delle attività di cui sopra l'assessore ai trasporti, vie di comunicazione e protezione civile della regione Emilia-Romagna, dott. Vittorio Pieri;

Visto che l'incarico conferito con il decreto appena citato ha avuto termine alla data del 10 giugno 1994;

Viste le note n. 199 del 12 luglio 1994 e n. 236 del 19 settembre 1994 con le quali il commissario *ad acta*, nominato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1993, ha rappresentato

difficoltà operative nella gestione dell'incarico conferitogli, tali da non avergli consentito il completamento delle incombenze amministrativo-contabili inerenti lo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare, nonché delle connesse attività di bonifiche ambientali entro i termini prescritti;

Visto che con le stesse note il commissario ha ritenuto necessaria la concessione di una proroga dell'incarico onde poter concludere le attività amministrativo-contabili rimettendo al Dipartimento della protezione civile la questione relativa al completamento degli interventi di bonifica;

Visto il telex n. 1997 Gen. 312/4 del 5 settembre 1994 con il quale il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al cessato commissario *ad acta* elementi conoscitivi concernenti la volontà o rinuncia a proseguire nell'incarico precedentemente conferitogli, nonché i tempi e le modalità procedurali necessari alla definizione delle attività di che trattasi;

Vista la nota di riscontro n. 314 datata 15 novembre 1994 con la quale il dott. Vittorio Pieri ha fatto presente che non gli è possibile accettare il rinnovo dell'incarico, per sopraggiunti impegni cui deve far fronte il proprio assessorato, e chiede, pertanto la designazione di un nuovo commissario delegato;

Vista la nota n. 13841 del 30 dicembre 1994 con la quale il presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna designa, in sostituzione del predetto assessore, il consigliere regionale Giorgio Frabboni per l'incarico relativo al completamento degli interventi di smaltimento dei rifiuti delle navi Karin B ed Hai Xiong e delle connesse attività di bonifica ambientale;

Visto che con la appena citata nota vengono, altresì, indicati in sei-otto mesi, a far tempo dalla data del decreto di nomina commissariale, i tempi necessari per il completamento degli interventi stessi;

Ritenuto che la proposta nomina del consigliere Giorgio Frabboni sia condivisibile e che sia da ritenersi, altresì, congruo il termine previsto per l'ultimazione degli interventi;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente di cui alla nota prot. 5389/ARS/M/DI/R datata 28 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la definizione delle attività amministrativo-contabili relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong, nonché per il completamento delle attività di bonifica delle Scarpate autostradali piacentine, dello stabilimento ex Zamorani di Sissa (Parma), della discarica di Cornocchio (Parma), di cui al decreto n. 413 del 13 maggio 1989, il consigliere regionale della regione Emilia-Romagna, Giorgio Frabboni, è nominato commissario delegato.

Art. 2.

1. Il commissario, di cui al precedente articolo, provvederà alla chiusura della gestione amministrativo-contabile delle attività di smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong ed alla rendicontazione, ai sensi della legge n. 730/1986, citata in premessa, delle somme specificamente accreditate sulla contabilità speciale intestata ai commissari *ad acta*, nominati con le ordinanze n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, n. 2291/FPC del 24 giugno 1992 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1994, restituendo le eventuali economie al Dipartimento della protezione civile.

2. Per quanto attiene al completamento delle bonifiche di cui al decreto n. 413/1989 sopracitato, il commissario dovrà utilizzare le somme di cui all'ordinanza n. 2330/FPC del 23 agosto 1993, nei limiti di lire 2,9 miliardi a tali fini destinate.

Art. 3.

1. Il consigliere regionale Giorgio Frabboni eserciterà le residue competenze già spettanti al dott. Vittorio Pieri, previo passaggio formale di consegne tra il commissario cedente e il commissario subentrante.

Art. 4.

1. Il completamento delle attività di bonifica dovrà avvenire entro il termine di duecentoquaranta giorni a partire dalla data del presente provvedimento.

2. Le operazioni amministrativo-contabili relative agli interventi di smaltimento dei rifiuti trasportati dalle navi Karin B ed Hai Xiong dovranno invece concludersi entro tre mesi dalla data del presente decreto.

3. Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario delegato per l'incarico conferitogli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1995

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

95A2218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 3 aprile 1995.

Revoca del finanziamento relativo agli interventi presentati dalla regione Campania per l'attuazione del programma comunitario Envireg.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente;

Visti i decreti 7 luglio 1993 e 11 agosto 1993, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1993 e n. 198 del 24 agosto 1993, con i quali, tra gli altri, sono stati approvati i seguenti interventi presentati dalla regione Campania ai fini del relativo finanziamento:

1) completamento del sistema di raccolta e depurazione dei liquami provenienti dal comune di Vico Equense e realizzazione delle condotte sottomarine di scarico a mare, per un importo pari a 4.000 milioni di lire;

2) progetto di salvaguardia e valorizzazione dell'area costiera di particolare rilevanza ambientale del Cilento, da Punta Licosa a Capo Palinuro per un importo pari a 2.099,6 milioni di lire;

Preso atto della comunicazione della regione Campania n. 1189 del 26 gennaio 1995, con la quale gli interventi di cui al precedente comma sono dichiarati non attivabili entro la data del 31 dicembre 1994, termine ultimo per l'adozione degli atti di definitivo impegno;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca del finanziamento relativo agli interventi sopra richiamati;

Decreta:

Articolo unico

1. I finanziamenti relativi agli interventi richiamati in premessa, per un importo totale pari a 6.099,6 milioni di lire, sono revocati.

2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilità del citato programma.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A2225

DECRETO 3 aprile 1995.

Revoca del finanziamento relativo all'intervento presentato dalla regione Sicilia per l'attuazione del programma comunitario Envireg.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto 11 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1993, con il quale, tra gli altri, è stato approvato il seguente intervento presentato dalla regione Sicilia:

«Terzo lotto: lavori di costruzione collettori fognanti centro storico e borgata Strasatti, 3° bacino combinato, uffici ed alloggio custode e lavori depuratore Marsala Centro, per un importo pari a 13.000 milioni di lire»;

Preso atto che la regione Sicilia con lettera Gab/1376 del 9 novembre 1994 ha comunicato l'impossibilità di pervenire ad atti di definitivo impegno per l'intervento di cui al precedente comma entro il termine ultimo del 31 dicembre 1994;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il finanziamento relativo all'intervento citato in premessa, per un importo pari a 13.000 milioni di lire, è revocato.

2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilità del citato programma.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A2226

DECRETO 3 aprile 1995.

Revoca del finanziamento relativo agli interventi presentati dalla regione Calabria per l'attuazione del programma comunitario Envireg.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto 11 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 1993, con il quale, tra gli altri, sono stati approvati i seguenti interventi presentati dalla regione Calabria:

1) «Interventi per il risanamento ambientale della fascia costiera Villapiana-Rocca Imperiale», per un importo pari a 3.236,25 milioni di lire;

2) «Progetto Pegaso - Valorizzazione dei biotopi costieri mediante la creazione di aree marine protette di ripopolamento alieutico», per un importo pari a 2.450 milioni di lire;

3) «Discarica per rifiuti speciali ed urbani», per un importo pari a 2.300 milioni di lire;

Preso atto di quanto comunicato dalla regione Calabria con nota del gennaio 1995, prot. n. 008/S relativamente alla situazione aggiornata degli interventi avviati entro il 31 dicembre 1994, termine ultimo per l'adozione degli atti di definitivo impegno;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca dei finanziamenti relativi agli interventi sopra richiamati;

Decreta:

Articolo unico

1. I finanziamenti relativi agli interventi citati in premessa, per un importo totale pari a 7.986,25 milioni di lire, sono revocati.

2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilità del citato programma.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A2227

DECRETO 3 aprile 1995.

Revoca del finanziamento relativo all'intervento presentato dalla regione Puglia per l'attuazione del programma comunitario Envireg.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto 3 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 18 agosto 1993, con il quale, tra gli altri, è stato approvato il seguente intervento presentato dalla regione Puglia:

«Progetto per la realizzazione di un sistema per la pianificazione del territorio: valorizzazione e protezione dei biotopi mediante tecniche di telerilevamento», per un importo pari a 2.029,68 milioni di lire;

Preso atto che la regione Puglia con lettera 20/8404/C del 14 dicembre 1994 ha comunicato l'impossibilità di pervenire ad atti di definitivo impegno per l'intervento di cui al precedente comma entro il termine ultimo del 31 dicembre 1994;

Vista la lettera del Ministero dell'ambiente n. 23675/94/Gab/A6 del 19 dicembre 1994 con la quale è stato dato preavviso di revoca del finanziamento sopracitato alla regione Puglia;

Visto che alla data del 31 dicembre 1994 non risultano adottati, da parte della regione Puglia, gli atti di definitivo impegno relativamente all'intervento medesimo;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il finanziamento relativo all'intervento citato in premessa, per un importo pari a 2.029,68 milioni di lire, è revocato.

2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilità del citato programma.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A2228

DECRETO 3 aprile 1995.

Revoca del finanziamento relativo all'intervento presentato dalla regione Veneto per l'attuazione del programma comunitario Envireg.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 90/c. 115/03, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 9 maggio 1990;

Visto il programma operativo Envireg presentato dall'Italia alla Commissione CEE il 3 novembre 1990;

Vista la decisione della stessa Commissione C (91) - 1504/2 del 25 luglio 1991 con la quale è stato approvato il predetto programma operativo;

Visto l'art. 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), relativo al trasferimento a favore dei beneficiari dei contributi e delle sovvenzioni versati dalle istituzioni della Comunità europea;

Viste le proposte di interventi presentati dalle regioni interessate, così come previsto dalla sezione 5.2 del citato programma operativo, ai fini del relativo finanziamento;

Vista la sezione 6.3 del programma operativo, che prevede che il programma di dettaglio per l'attuazione del citato programma Envireg, con la lista degli interventi da finanziare, sia approvato dal Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto 7 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 1993, con il quale, tra gli altri, è stato approvato il seguente intervento presentato dalla regione Veneto:

1) «Impianto polifunzionale per il trattamento dei reflui zootecnici con integrazione di fanghi e residui prodotti da attività urbane, agricole e industriali con produzione di ammendante agricolo ed energia», per un importo pari a 3.000 milioni di lire;

Preso atto della deliberazione della giunta regionale n. 5570 del 10 dicembre 1993, con la quale si modificavano le precedenti proprie deliberazioni relative alla approvazione dell'intervento di cui al precedente comma, proponendo al Ministero dell'ambiente di utilizzare la somma per altre opere da proporre successivamente;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il finanziamento relativo all'intervento richiamato in premessa, per un importo pari a 3.000 milioni di lire, è revocato.

2. Le relative risorse finanziarie sono reinserite nelle disponibilità del citato programma.

Roma, 3 aprile 1995

Il Ministro: BARATTA

95A2229

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di S. Maria Capua Vetere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 62 del 15 marzo 1995 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di S. Maria Capua Vetere;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al grave atto criminale accaduto in data 15 marzo 1995 che ha provocato la morte ed il ferimento di alcuni impiegati del predetto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 15, 16, 17, 18 MARZO 1995

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di S. Maria Capua Vetere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A2221

DECRETO 21 marzo 1995.

Soppressione della sezione doganale «pacchi postali», dipendente dalla dogana di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424;

Considerato che, l'Ente poste italiane ha soppresso l'ufficio postale di Firenze pacchi dogana;

Ravvisata la necessità di sopprimere la sezione doganale «pacchi postali» dipendente dalla dogana di Firenze, operante presso il suddetto ufficio postale;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale «pacchi postali», dipendente dalla dogana di Firenze è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A2222

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 aprile 1995.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1995 relative alla assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRETTORE
DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE
DELLA M.C.T.C.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato aggiornato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;

Vista la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 nonché le disposizioni generali di utilizzazione delle autorizzazioni;

Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a 67 unità;

Considerato che 59 di queste sono state regolarmente rinnovate alle imprese che ne erano già titolari nel 1994, restano da attribuire per graduatoria le 8 autorizzazioni revocate per utilizzazione insufficiente. Di tali 8 autorizzazioni soltanto una é valida anche per l'Austria, pur essendo vincolata all'utilizzo di un veicolo «verde» ai sensi della normativa C.E.M.T;

Esaminate le 129 domande di gradutoria presentate;

Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82 in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere *A)* e *B)*, e che anche le eventuali autorizzazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso dell'anno saranno ripartite con lo stesso criterio, tenendo conto che nel caso di disponibilità di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria *B)*;

Udito il parere della Commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, costituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981, reso nella riunione del 30 marzo 1995;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi numeri 1 e 3 allegati al presente decreto, relative all'anno 1995, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonché alle imprese che ne sono già titolari.

Alle imprese collocate nelle prime 4 posizioni utili, sia della graduatoria *A)* che della graduatoria *B)*, viene attribuita un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna.

L'autorizzazione valida anche per il territorio austriaco é attribuita all'impresa classificata al 1° posto utile della graduatoria *B)*.

Art. 2.

In sede di assegnazione il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dalle imprese, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Art. 3.

Le imprese escluse dalle graduatorie per la mancanza dei requisiti prescritti figurano negli elenchi allegati sub numeri 2 e 4, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 4.

Le autorizzazioni che dovessero eventualmente risultare disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Roma, 10 aprile 1995

Il direttore: DENTE

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 1995 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA A) DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, NON ESSENDO GIA' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T..

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
1)	F.LLI GALASSINI S.R.L.	VIGNOLA (MO)	64,8
2)	FRATELLI GRUBER S.R.L	BOLZANO	53,7
3)	PAGANELLA S.P.A	MANTOVA	53,5
4)	AUTOSERVIZI BIZZARRO S.P.A	PAUPISI (BN)	52,0
5)	CONSORZIO AUT.RI LUGHESI CON.A.L. S.C.R.L.	LUGO (RA)	40,5
6)	D & G SPEDIZIONI S.R.L.	MARON DI BRUGNERA (PN)	38,2
7)	FAGIOLI S.P.A.	S. ILARIO D'ENZA (RE)	35,3
8)	BERTSCHI ITALIA S.R.L.	BUSTO ARSIZIO (VA)	34,7
9)	FRISINGHELLI S.R.L.	VILLA LAGARINA (TN)	33,2
10)	MARANI TRASPORTI S.P.A.	CESENA (FO)	33,1
11)	AUT.TI REGOLI S.A.S. DI REGOLI GINO & C.	ASCOLI PICENO	30,0
12)	D'EUSTACHIO S.R.L.	ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)	26,9
13)	WINKLER AUT.TI S.R.L.	GORIZIA	24,1
14)	BRACCHI S.P.A.	CASSANO D'ADDA (MI)	23,0
15)	MASOTTI S.R.L.	TAVAGNACCO (UD)	22,5
16)	PIANA GIOVANNI	NIZZA MONFERRATO (AT)	21,9
17)	GIANESINI ERMINIO S.R.L	GORIZIA	21,7
18)	PASETTO RENATO	SOAVE (VR)	21,0
19)	REINTHALER ANTON TRASPORTI INT.LI	MULES/ CAMPO DI TRENS (BZ)	21,0
20)	PECILE S.P.A.	FAGAGNA (UD)	20,0
21)	ST1 TIR S.R.L.	TRENTO	19,7
22)	BURBELLO F.LLI S.N.C. AUT.TI INT.LI	ONARA DI TOMBOLO (PD)	18,0
23)	AUT.TI RUTILLI ADOLFO & C. S.N.C.	MARCARIA (MN)	17,4
24)	MASOTTI ERMIDIO	TAVAGNACCO (UD)	17,0
25)	S.A.S. S.T.E.N. DI LUCIETTO GIOVANNI & C.	GALLIERA VENETA (PD)	15,7
26)	RAMON ITALO AUT.TI	ERACLEA (VE)	15,0

27) GAMBA TRANS DI GAMBARDELLA ANGELO & C. S.N.C.	RONCADELLE (BS)	14,0
28) BRUGIONI S.R.L.	FIUMALTO (MO)	13,3
29) TROCCHI TRASP.TI & SPEDIZIONI S.R.L.	CENTO (FE)	13,0
30 ANGELO BURELLO	FELETTO UMBERTO (UD)	13,0
31) SAMOGIN PIETRO UGO	SUSEGANA (TV)	13,0
32) AUT.TI BERTOLLO GILBERTO	CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	12,5
33) RAGUSA BRUNO	GORIZIA	12,0
34) FRIGO LUCIANO	PORTOGRUARO (VE)	12,0
35) AUT.TI CUNJA RICCARDO EREDI S.N.C.	TRIESTE	12,0
36) AUT.TI F.LLI MODESTO ERMES & C. S.N.C.	TREVIGNANO (TV)	11,9
37) PELLEGRINI TRASPORTI S.R.L.	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	11,9
38) C.A.L. DI BERTOLLO A. & C. S.A.S.	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	11,8
39) S.A.D.I. DI SANDRINI VITTORIO ANGELO & C. S.N.C.	PONTE DI LEGNO (BS)	11,7
40) B.F.C. AUT.TI S.P.A.	ONARA DI TOMBOLO (PD)	11.7
41) SABE S.N.C. DI RACCA G. & C.	DUINO-AURISINA (TS)	11,3
42) CASE RENATO	TAIBON AGORDINO (BL)	11,0
43) ANTONINI & FARAONI S.N.C.	ROMA	11,0
44) POLESE GIANFRANCO	TREVISO	10.5
45) PILATI LUIGI	LAVIS (TN)	10.5
46) SNATT S.P.A.	MILANO	10.5
47) RAMON TIZIANO AUT.TI	TRIESTE	10,2
48) BOTTER ADO LUIGI	RONCADE (TV)	10,0
49) GARATTINI DANTE	MONTICHIARI (BS)	10,0
50) AUT.TI BALDASSAR S.N.C. DI CARLO BALDASSAR & C.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	10,0
51) TREU S.P.A. TRASP.TI INT.LI	TARVISIO (UD)	8,9
52) BOTTER MARINO	RONCADE (TV)	8,9
53) BRONCA ANDREA	PONTE DELLA PRIULA (TV)	8,7
54) AUT. EREDI BALDASSAR ANTIOCO DI VEZIO BALDASSAR & C. S.N.C.	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	8,5
55) CARLESSO ROBERTO	LORIA (TV)	8,0
56) AUT.TI ANTONELLO DI ANTONELLO S. & C. S.N.C.	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	8,0
57) GUIDOLIN ANTONIO	TOMBOLO (PD)	8,0
58) PEGORIN GIUSEPPE	S. MARTINO DI LUPARI (PD)	7,6
59) MINGARELLI DOMENICA	LUGO (RA)	7,5
60) GALASSINI TIR S.R.L.	VIGNOLA (MO)	7,0
61) CORNIALI SILVANO	S. ILARIO D'ENZA (RE)	6,6

62) AUT.TI GALLANTI ANTONIO	LUGO (RA)	6,6
63) TREU S.R.L. TRASP.TI INT.LI	TARVISIO (UD)	6,3
64) LAGOON TRANSPORT S.N.C. DI SANTINATO EDY & C.	SOTTOMARINA (VE)	6,2
65) CORNIALI ROBERT	S. ILARIO D'ENZA (RE)	5,2
66) AUT.TI NARDI CLAUDIO & C. S.N.C.	TREVISO	5,2

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1 (GRADUATORIA A):

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA C.E.M.T. - EXTRA U.E.:

NOME IMPRESA	SEDE
1) ACCIARDI ITALO	COSENZA
2) ADAMI AUT.TI S.R.L.	ARBIZZANO DI NEGRAR (VR)
3) AGOCAP S.R.L.	MEZZO CORONA (TN)
4) GUIDO BERNARDINI S.R.L.	TERNI
5) BOOMERANG TRANS S.R.L.	LATINA
6) BOTRANS S.R.L.	CRESPELLANO (BO)
7) CASSIBBA GIOVANNI	COMISO (RA)
8) CATONE S.P.A.	CAPUA (CE)
9) CENTRANS S.R.L.	GALLICO (RC)
10) CHINOTTI GABRIELE	PESCANTINA (VR)
11) F.LLI COAN S.N.C. DI COAN GIOVANNI E FERRUCCIO	VITTORIO VENETO (TV)
12) CO.MI.TRAS. SOC. COOP. A.R.L.	REDECESIO DI SEGRATE (MI)
13) COTRAS TRASP.TI E SPED.NI S.R.L.	PIACENZA
14) D'ALFONSO AUTOT.TI S.R.L.	CROTONE (CZ)
15) DALLA VALLE ATTILIO	RUSSI (RA)
16) DALLA VALLE LINO E GIOVANNI S.N.C.	RUSSI (RA)
17) DEMM S.R.L. SOCIETA' DI TRASPORTI	CESENA (FO)
18) EBERLE & C. S.R.L.	APPIANO (BZ)
19) EUROTEMA DI F. GAIONI	

& C. S.A.S.	BOLZANO
20) EUROTRAMA-EUROPA TRASP. MARINI DI MARINI TIZIANO & C. S.N.C.	ARCO (TN)
21) F.G.T. DI GARELLA EZIO & C. S.N.C.	TORINO
22) GAIONI ROMANO AUT.TI	BOLZANO
23) GRUBER GIUSEPPE S.P.A.	BOLZANO
24) IAP PIGLIACELLI S.R.L.	FERENTINO (FR)
25) I.T.S. INTERNATIONAL TRANSP. SERVICE DI PAVANELLI FABIO & C. S.N.C.	TRENTO
26) LINEA CARGO DI BERTOLINI LINO & C. S.A.S.	BOLZANO
27) AUT. TI LIVERANI RICCARDO S.R.L.	FAENZA (RA)
28) MESSNER KARL	EGNA (BZ)
29) MUTTI S.P.A.	PODENZANO (PC)
30) AUT. TI PEDOT S.R.L.	LAVIS (TN)
31) AUT. TI PINTO CASIMIRO	PORTO S. ELPIDIO (AP)
32) AUT.TI PRINCIVALLE M. & C. S.N.C.	SAN GIACOMO (BZ)
33) SANSONE CARMINE & C. S.A.S. DI SANSONE DONATO	TREBISACCE (CS)
34) S.P.A. TRASPORTI 2 S.R.L.	ANAGNI (FR)
35) TRAININORD S.N.C. DI GIOVANNI E FERRUCCIO COAN	VITTORIO VENETO (TV)
36) TOMMASINI GIORGIO	PIEVE EMANUELE (MI)
37) WALLNOEFER TRASP.S.A.S	BOLZANO

B) PER MANCANZA DI VEICOLO IDONEO DISPONIBILE AL 30.9.1994 AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA A), D.M. 3.2.1988, N. 82 :

NOME IMPRESA	SEDE
1) FEBBRARI MARINO	GHEDI (BS)
2) THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE S.A.S.	TRIESTE

ELENCO N.3

GRADUATORIA 1995 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA B) DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, GIA' IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI C.E.M.T., ASPIRANO A CONSEGUIRNE ULTERIORI.

POSIZIONE	NOME IMPRESA	SEDE	PUNTEGGIO
1)	BERTANI TRASP.TI S.P.A.	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	273,0
2)	ARCESE TRASPORTI S.P.A.	ARCO (TN)	269,0
3)	FERCAM TRASPORTI S.R.L..	BOLZANO	179,0
4)	AUT.TI PIGLIACELLI S.P.A.	VEROLI (FR)	174,0
5)	AUTA MAROCCHI S.P.A.	TRIESTE	107,9
6)	MARTINELLI TRASP.TI S.R.L.	MARANI DI ALA (TN)	103,9
7)	STAR TRASP.TI INT.LI S.P.A.	ROZZANO (MI)	75,0
8)	F.LLI GERMANETTI S.P.A.	BRA (CN)	64,0
9)	S.A.E. SERVIZI AUT.TI EUROPEI S.P.A.	TRENTO	63,0
10)	SETTENTRIONALE TRASPORTI S.P.A.	POSSAGNO (TV)	55,7
11)	TF TRASP.TI EUROPEI S.R.L.	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	43,9
12)	FORTI AUT.TI S.R.L.	GARDOLO DI TRENTO (TN)	40,3
13)	EREDI BERNARDINI GUIDO DI BERNARDINI UMBRO E PATRIZIA S.N.C. (EX BERNARDINI GUIDO AUT.TI)	TERNI	36,0
14)	G.A.P. GESTIONE AUT.TI PESANTI S.P.A.	TORINO	30,0
15)	F.LLI CANIL S.R.L.	BESSICA DI LORIA (TV)	28,3
16)	SAVI TRASP. & SPED. S.R.L.	PIACENZA	26,0
17)	SVAT S.R.L.	TOMBOLO (PD)	24,3
18)	ALPETRANS S.R.L.	MAROSTICA (VI)	21,9
19)	PE.TRA S.N.C. DI PELLEGRINELLI & C.	NEMBRO (BG)	17,1
20)	TRANSALPI DI BONTEMPI MARIO & C. S.N.C.	CIMADOLMO (TV)	12,1
21)	AUKE NTHALER CHRISTINE	VIPITENO (BZ)	11,3

22) DONADEL AUT.& SPED. & C. S.N.C.	PIEVE DI SOLIGO (TV)	11,0

ELENCO 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 3 (GRADUATORIA B):

A) PER AVER CEDUTO NELL'ANNO 1994 UN'AUTORIZZAZIONE MULTILATERALE AI SENSI DELL'ART. 4 LETTERA C), D.M. 3.2.1988, N.82:

NOME IMPRESA	SEDE
1) CIAT ROSSI S.P.A.	MILANO

B) PER ESSERE STATA SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE COPIE CONFORMI DELLA LICENZA COMUNITARIA:

NOME IMPRESA	SEDE
1) AUT.TI LANNUTTI S.R.L	CUNEO

95A2231

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 marzo 1995.

Delega di attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato prof.ssa Carla Guiducci Bonanni.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto opportuno, per una efficiente organizzazione dell'attività ministeriale, attribuire alla prof.ssa Carla Guiducci Bonanni, Sottosegretario ai beni culturali e ambientali, la delega allo svolgimento delle funzioni ministeriali nei settori dei beni archivistici e dei beni librari e istituti culturali;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1995 concernente la delega di attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Mario D'Addio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1995 con il quale il prof. Mario D'Addio è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente dalla Repubblica 8 marzo 1995 con il quale la prof.ssa Carla Guiducci Bonanni è stata nominata Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 febbraio 1995, indicato nelle premesse, e revocato.

Art. 2.

Alla prof.ssa Carla Guiducci Bonanni, Sottosegretario di Stato ai beni culturali e ambientali, sono delegate le funzioni ministeriali concernenti l'ufficio centrale per i beni archivistici e l'ufficio centrale per i beni librari, di seguito indicate:

istituzione e nomina di comitati nazionali;

criteri per l'affidamento di ricerche o studi e per la scelta dei soggetti incaricati dell'esecuzione;

programmi di attività e di incarichi di missioni all'estero;

nomina di commissari straordinari o liquidatori;

nomina di ispettori onorari;

approvazione di statuti, regolamenti, bilanci di istituti ed enti culturali sottoposti alla vigilanza del Ministero, previsti dalla tabella VII allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

circolari per la individuazione e per la scelta dei soggetti destinatari di contributi, anche a fondo perduto, di finanziamenti a carico del Ministero;

costituzione, modifica ed estinzione di persone giuridiche private;

accettazioni di donazioni, lasciti e depositi;

decisioni su ricorsi amministrativi;

autorizzazione al prestito di beni culturali statali e non statali per mostre, manifestazioni ed altre attività da svolgere all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1995

Il Ministro: PAOLUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1995
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 20

95A2230

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990 il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli;

Vista la delibera del 18 gennaio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, sede in Vercelli, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 18.

(Omissis).

Comma 3.

Qualora i componenti del consiglio di amministrazione e i membri del Collegio sindacale ricoprano contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società o enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepiscono una remunerazione annua, il compenso corrisposto dalla Fondazione è ridotto dell'importo complessivo di detta remunerazione ovvero, se quest'ultimo è superiore, non è dovuto. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza delle quali gli interessati mantengono sempre e in ogni caso il diritto alla percezione.

95A2224

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 marzo 1995.

Approvazione del «servizio di certificazione a distanza» per il rilascio da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di certificati a richiedenti esterni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 che estende alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la facoltà già accordata agli enti locali dall'art. 15-*quinquies* della legge 28 febbraio 1990, n. 38 di avvalersi di sistemi automatici per il rilascio diretto di certificati ai richiedenti, garantendo comunque l'assolvimento del relativo diritto di segreteria;

Vista la legge 27 febbraio 1978, n. 49 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria;

Vista la nota n. 125/94 del 2 novembre 1994 con cui la Società di informatica delle camere di commercio italiane (CERVED) ha chiesto di attivare un «servizio di certificazione a distanza» consistente nella localizzazione di terminali gestiti per conto delle singole camere di commercio dall'elaboratore centrale del sistema informatico delle camere di commercio medesime presso sedi di associazioni di categoria, di istituti bancari, di enti locali ed altri idonei enti ed organismi;

Visto lo schema di convenzione diretta a regolare i rapporti tra le singole camere di commercio che adotteranno il servizio e ciascun soggetto esterno abilitato;

Vista la connessa relazione amministrativa e tecnica dalla quale risulta che i certificati recheranno la firma chirografata del segretario generale o di un funzionario delegato e che gli stessi verranno rilasciati su carta colorata filigranata con uno specifico logo generalizzato distintivo del sistema di rilascio a distanza unitamente all'eventuale logo camerale, a richiesta della camera di commercio interessata;

Ritenuto che i requisiti sopradescritti rispondono a quelli previsti dalla legge.

Decreta:

Art. 1

1. Per il rilascio da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di certificati a richiedenti esterni è approvato il «servizio di certificazione a distanza» di cui alla nota n. 125/94 del 2 novembre 1994 realizzato dalla Società di informatica delle camere di commercio italiane (CERVED), per conto delle stesse.

2. I segretari generali delle singole camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che adottano il servizio sovrintendono e verificano sotto la propria responsabilità la regolarità di funzionamento del servizio stesso e segnalano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il verificarsi di eventuali inconvenienti o malfunzionamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

95A2232

DECRETO 13 aprile 1995.

Assoggettamento della S.p.a. Casa in Solariolo, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 19 gennaio 1995 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Casa in Solariolo, con sede legale in Milano, piazza S. Babila, e sede amministrativa in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Casa in Solariolo quale società collegata con la S.p.a. ditta F.lli Lombardi e preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Casa in Solariolo, con sede legale in Milano, piazza S. Babila, 5, e sede amministrativa in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2284

DECRETO 13 aprile 1995.

Assoggettamento della S.r.l. Lombardi executive, in Rezzato, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 19 gennaio 1995 con cui il tribunale di Brescia ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Lombardi executive, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Luigi Petrillo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Lombardi executive quale società collegata con la S.p.a. ditta F.lli Lombardi e preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Lombardi executive, con sede in Rezzato (Brescia), via Papa Giovanni XXIII n. 80, collegata alla S.p.a. ditta F.lli Lombardi, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il dott. Luigi Petrillo nato a Recale (Caserta) il 15 gennaio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2285

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un serbatoio di accumulo di acqua potabile in località «Varadega» da parte dell'amministrazione comunale di Monno. (Deliberazione n. V/57155).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 giugno 1994, prot. n. 29761, dall'amministrazione comunale di Monno (Brescia) per la realizzazione di un serbatoio di accumulo di acqua potabile in località «Varadega» su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappale n. 1, foglio n. 4, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione del fatto che l'intervento così come proposto si integra con le caratteristiche paesaggistiche del territorio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'adeguamento dell'acquedotto comunale che serve il centro abitato;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappale n. 1, foglio n. 4, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2234

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un'opera di presa per l'acquedotto comunale in località «Polavie» da parte dell'amministrazione comunale di Monno. (Deliberazione n. V/57154).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 giugno 1994, prot. n. 29709, dal comune di Monno (Brescia) per la realizzazione di un'opera di presa per l'acquedotto comunale in località «Polavie» su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappali numeri 5, 9, foglio n. 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non altera le caratteristiche paesaggistiche del territorio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'adeguamento dell'acquedotto comunale che serve il centro abitato;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali numeri 5, 9, foglio n. 1, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una centrale idroelettrica torrente Mortirolo da parte dell'amministrazione comunale di Monno. (Deliberazione n. V/57156).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 14 giugno 1994, prot. n. 29761, dall'amministrazione comunale di Monno (Brescia) per la realizzazione di una centrale idroelettrica, torrente Mortirolo, su un'area ubicata nel comune di Monno (Brescia), mappali numeri 67, 77, 78, 95, 91, 113, 126, 130, 103, foglio n 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche del territorio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della distribuzione di energia elettrica sul territorio;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), mappali numeri 67, 77, 78, 95, 91, 113, 126, 130, 103, foglio n. 6, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FIRMO

95A2236

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un garage da parte del signor Schivalocchi Adriano. (Deliberazione n. V/57340).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 giugno 1994, prot. n. 29229, dal signor Schivalocchi Adriano per la realizzazione di garage su un'area ubicata nel comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 13056, foglio n. 40, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze di immodificabilità assoluta, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale. propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella conservazione e manutenzione dei fondi agricoli esistenti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (Brescia), mappale n. 13056, foglio n. 40, dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2233

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Irma dall'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del potenziamento della rete idrica da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/57336).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 maggio 1994, prot. n. 26517, dall'amministrazione comunale di Irma (Brescia) per la realizzazione di potenziamento della rete idrica su un'area ubicata nel comune di Irma (Brescia), mappali numeri 1 e 3, foglio n. 1, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che le opere sono di limitato impatto ambientale;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento del servizio pubblico (acquedotto);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Irma (Brescia), mappali numeri 1 e 3, foglio n. 1, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 27 settembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2237

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un locale caldaia e del ripostiglio cassonetto rifiuti a servizio del condominio «Fodestal D», località Montecampione, da parte del condominio «Fodestal D», sig. Bardella Battista. (Deliberazione n. V/59059).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 18 maggio 1994, prot. n. 24604, dal condominio «Fodestal D», sig. Bardella Battista per la realizzazione di locale caldaia e ripostiglio cassonetto rifiuti, località Montecampione, su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale n. 4979, foglio n. 29/R, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in

considerazione del fatto che l'intervento proposto risulta congruente con i caratteri architettonici prevalenti del paesaggio edificato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel miglioramento della sicurezza generale degli impianti negli edifici e nella funzionalità dello smaltimento R.S.U.;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale n. 4979, foglio n. 29/R, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2238

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso agricolo in località «S. Maurizio» da parte della sig.ra Alessi Loretta. (Deliberazione n. V/59064).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 3 giugno 1994, prot. n. 27931, dalla sig.ra Alessi Loretta per la realizzazione di nuovo edificio ad uso agricolo «località S. Maurizio» su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale n. 6156, foglio

n. 18, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non costituisce alterazione negativa del contesto paesistico tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento delle attività agricole montane;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale n. 6156, foglio n. 18, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2239

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una stradina agricola di accesso alla malga Bassinaletto da parte del sig. Fontana Alghisio. (Deliberazione n. V/59056).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 31 maggio 1994, prot. n. 27299, dal sig. Fontana Alghisio per la realizzazione di una stradina agricola di accesso alla malga «Bassinaletto» su un'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappale n. 1024, foglio n. 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento non costituisce alterazione negativa del contesto paesistico tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel mantenimento degli alpeggi estivi;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Artogne (Brescia), mappale n. 2024, foglio n. 15, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2240

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di manutenzione e consolidamento al fabbricato a servizio della malga «Val Gabbia» (2ª stazione) da parte dell'Azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. V/59296).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 giugno 1994, prot. n. 29231, dall'Azienda regionale delle foreste per la realizzazione di opere di manutenzione e consolidamento al fabbricato a servizio della malga «Val Gabbia» (2ª Stazione) su un'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (Brescia), mappale n. 2249, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche del territorio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al recupero dell'originaria destinazione nel quadro di un effettivo rilancio dell'economia montana;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (Brescia), mappale n. 2249, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Esine e Gianico dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'allargamento del sentiero per l'accesso alla malga «Silter di Gianico» da parte dell'Azienda regionale delle foreste. (Deliberazionen. V/59310).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 10 giugno 1994, prot. n. 29234, dall'Azienda regionale delle foreste per la realizzazione dell'allargamento del sentiero per l'accesso alla malga «Silter di Gianico» su un'area ubicata nei comuni di Esine e Gianico, mappale n. 2173, foglio n. 35 comune di Esine e mappali numeri 2234 e 1444, foglio n. 14 comune di Gianico, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche del contesto tutelato;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella tutela del patrimonio agro-silvo pastorale;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Esine-Gianico, mappale n. 2173, foglio n. 35 comune di Esine e mappali numeri 2234 e 1444, foglio n. 14 comune di Gianico, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2242

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossimo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'acquedotto rurale del «Gas di Mezzo» da parte dell'amministrazione comunale di Ossimo. (Deliberazione n. V/59312).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 giugno 1994, prot. n. 30370, dal comune di Ossimo (Brescia) per la realizzazione di acquedotto rurale del «Gas di Mezzo» su un'area ubicata nel comune di Ossimo (Brescia), mappali numeri 3366, 3370, 3342 e 3646, foglio n. 12 e mappale n. 247, foglio n. 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'intervento proposto non altera le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito tutelato;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti al mantenimento di edifici a destinazione agricola;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ossimo (Brescia), mappali numeri 3366, 3370, 3342 e 3346, foglio n. 12 e mappale n. 247, foglio n. 15, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 15 novembre 1994

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A2243

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 aprile 1995, n. 7.

Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994. (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1994, n. 288).

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle province di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Al Ministero dell'ambiente

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ai commissari del Governo c/o le regioni a statuto ordinario e speciale

Ai prefetti della Repubblica

Ai presidenti delle amministrazioni provinciali

Agli assessori regionali alla sanità

Agli assessori regionali all'ambiente

Ai direttori delle UU.SS.LL.

All'Istituto superiore di sanità

All'ISPESL

Al Consiglio nazionale delle ricerche

All'ENEA

Alla CGIL

Alla CISL

Alla UIL

Alla Confindustria

Alla Confartigianato

Alle associazioni di protezione ambientale

Con riferimento a taluni quesiti pervenuti allo scrivente Ministero, circa l'applicazione del decreto ministeriale in oggetto, su conforme parere espresso dalla commissione interministeriale amianto, si precisa quanto segue.

La normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa al decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici, sia in opera all'interno di edifici che all'esterno, nei quali l'amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto.

Le normative e le metodologie tecniche per le attività di manutenzione e custodia di tali impianti tecnici, nonché per gli interventi di bonifica degli stessi, sono quelle previste ai punti 4*b* e 5*b* del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente, in particolare l'obbligo di presentare il piano di lavoro previsto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 all'organo di vigilanza competente, ai fini di una omogenea applicazione delle norme contenute nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, si precisa quanto segue:

a) *Interventi di manutenzione straordinaria o programmata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.*

Si intendono come tali gli interventi effettuati in situazione di emergenza o comunque finalizzati al buon funzionamento dell'impianto.

In tali situazioni, in relazione alla tipologia dell'intervento, si potrà ricorrere o a tecniche di glove-bag o a tecniche di bonifica delle strutture coibentate poste fuori opera (punto 5b decreto ministeriale 6 settembre 1994).

Ove l'intervento debba essere effettuato su strutture in opera e comporti la rimozione dell'amianto, dovranno essere applicati i criteri e i metodi previsti per la bonifica dei materiali friabili (punto 5a decreto ministeriale 6 settembre 1994) adattandoli alla particolarità della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture. In particolare dovranno essere attuate le prescrizioni previste per il confinamento statico e dinamico della zona di lavoro, il collaudo del cantiere, l'area di decontaminazione, la protezione dei lavoratori, le tecniche di rimozione, l'imballaggio dei rifiuti, l'allontanamento degli stessi, la decontaminazione del cantiere, il monitoraggio ambientale, la produzione della zona esterna.

In tutti i casi la rimozione del confinamento potrà avvenire solo dopo la verifica dell'avvenuta decontaminazione dell'area di lavoro. A tal fine si dovrà verificare che la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse nell'area confinata, risulti superiore a quelle rilevata nella stessa area confinata prima dell'intervento.

La misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse, in tali casi, potrà essere effettuata sia con la microscopia elettronica a scansione (SEM) sia con la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

b) *Interventi di bonifica generalizzata di impianti tecnici nei quali siano presenti componenti contenenti amianto.*

Si intendono come tali gli interventi finalizzati alla rimozione dell'amianto da impianti dismessi o comunque interventi di bonifica estesi non finalizzati alla manutenzione di parti di un impianto.

In tali casi si applicano le norme previste al punto 5a del decreto ministeriale 6 settembre 1994 per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto adattandole alla particolarità della situazione dell'intervento e alla tipologia delle strutture.

Per quanto riguarda la restituzione delle aree nelle quali sono in opera gli impianti bonificati, si applica integralmente quanto previsto dal punto 6 del decreto ministeriale 6 settembre 1994.

Nel pregare di portare a conoscenza degli uffici interessati quanto sopra specificato, questo Ministero resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Il Ministro: GUZZANTI

95A2265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1994 al 10 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica dell'Umbria, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e unità di Gualdo Tadino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,88 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantadue unità, su un organico complessivo di settantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica dell'Umbria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, con sede in Narni (Terni) e unità di Narni (Terni), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plurigraf, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, con sede in Torino e unità di Vaie (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di ventisei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fonti San Michele Amynvals, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Somergas, con sede in Molfetta (Bari) e unità di Molfetta (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Somergas, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza Faro, con sede in Bari e unità di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 43,5 ore settimanali a 21,75 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentuno unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto di vigilanza Faro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Gu., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quindici unità, su un organico complessivo di trentadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Gu., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, con sede in Alanno (Pescara) e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosei unità, su un organico complessivo di quattrocentonovantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alimentari & Bricò (dal 1° gennaio 1995 Coop. consumatori Nordest S.c. a r.l., con sede in Reggio Emilia e unità di Concordia Sagittaria (Venezia), Mogliano Veneto (Treviso), Oderzo (Treviso) e Portogruaro (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ottantanove unità, su un organico complessivo di centodiciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alimentari & Bricò (dal 1° gennaio 1995 Coop. consumatori Nordest S.c. a r.l., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Usea, con sede in Genova e unità di La Spezia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantuno unità, su un organico complessivo di settantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Usea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti del Tigullio Bognanco, con sede in Frosinone e unità di Nè (Genova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di venticinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fonti del Tigullio Bognanco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.S., con sede in Milano e unità di Cadeo (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trenta unità, su un organico complessivo di ottantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.G.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 5 gennaio 1994 al 2 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Confezioni Tigre, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di ventinove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Confezioni Tigre, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c • a r l. C.F.L. Cooperativa lavori ferroviari, con sede in Bologna e unità di Bologna e Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centosessantasei unità, di cui due part-time da trenta a 26,55 ore medie settimanali, su un organico complessivo di centosettantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.F.L. Cooperativa lavori ferroviari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipre, con sede in Belpasso (Catania) e unità di Misterbianco (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a sedici ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a diciassette unità, su un organico complessivo di centoventidue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sipre, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventidue mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentadue ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unità, su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 febbraio 1994 al 3 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Tecnica, con sede in Vedano Olona (Varese) e unità di Vedano Olona (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a otto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Tecnica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. La Patavina, con sede in Padova e unità di Padova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentacinque ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentasei unità di cui una part-time da trenta a 26,55 ore medie settimanali e una part-time da dieci a 8,85 ore medie settimanali, su un organico complessivo di trentotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Patavina, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Rabbit Warren, con sede in Montegaldella (Vicenza) e unità di Montegaldella (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisei ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di ventidue unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 14990 e n. 14991 del 9 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rabbit Warren, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi

prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.F.M. Cooperativa fabbri meccanici ed affini, con sede in Modena e unità di Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentadue unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. C.F.M. Cooperativa fabbri meccanici ed affini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Pecora, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 20,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantacinque unità, su un organico complessivo di settantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Pecora, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 21 marzo 1994 al 20 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa-Wassermann, con sede in Alanno (Pescara) e unità di Alanno (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 31,08 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecento unità, su un organico complessivo di quattrocentonovantaquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Wassermann, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Pro-Sus, con sede in Vescovato (Cremona) e unità di Vescovato (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantadue unità, su un organico complessivo di duecentosei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Pro-Sus, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 7 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a 13,33 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventitre unità, su un organico complessivo di centosedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corbin, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A2197

«*Curriculum*» di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo

Si pubblica qui di seguito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il «*curriculum*» di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo:

Matteo MASIELLO, nato a Palo del Colle (Bari) il 30 novembre 1933, dirigente generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato con decorrenza nel ruolo dal 31 luglio 1990.

Titoli di studio: laurea in economia e commercio conseguita presso l'Università di Bari nel 1959, diploma di specializzazione in diritto del lavoro conseguito presso l'Università di Bari nel 1961, abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche conseguita a Roma nel 1960.

Attività lavorativa: operaio meccanico e assistente tecnico nelle Ferrovie del Sud-Est dal luglio 1954 al luglio 1955; docente in istituzioni scolastiche statali per complessivi cinque anni; funzionario direttivo, per concorso, nella Banca d'Italia dal 1° gennaio 1961 al 30 marzo 1962; funzionario direttivo, per concorso, della carriera amministrativa della Ragioneria generale dello Stato dal giugno 1963 al 1969; ispettore di finanza della R.G.S., per concorso, fino al gennaio 1973; primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza fino al gennaio 1976; dirigente superiore dei servizi ispettivi di finanza, per concorso, fino al 30 luglio 1990; dirigente generale della R.G.S. dal 31 luglio 1990; membro del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica dal 14 novembre 1989 al 15 febbraio 1992; membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata (dal 23 ottobre 1992 al 31 marzo 1994) e della regione Puglia (dal 1° aprile 1994 a tutt'oggi).

Incarichi:

revisore presso l'istituto statale d'arte di Bari;

revisore presso l'istituto professionale di Stato di Bari;

presidente del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero di Conversano (Bari);

presidente del collegio dei revisori ente ospedaliero di Carbonara (Bari);

presidente del collegio dei revisori ente ospedaliero di Alberobello (Bari);

presidente del collegio dei revisori dell'Università di Bari;
revisore del consorzio del porto di Bari;
presidente del collegio dei revisori del Consorzio del Ticino di Milano;
presidente del collegio dei revisori del policlinico di Bari
revisore della U.S.L. BA/9;
presidente del collegio dei revisori del Teatro alla Scala di Milano;
presidente del collegio sindacale della Toremar di Livorno;
presidente del collegio dei revisori della Fiera del Levante di Bari;
revisore della compagnia portuale di Taranto;
presidente del collegio dei revisori del Consorzio del porto di Genova;
revisore dell'Università di Bari;
presidente del collegio sindacale dell'E.A. «La Biennale di Venezia».

Attività di studio: autore di articoli pubblicati su periodici economici e del libro «Teoria economica dei fenomeni migratori» - Ed.I.S. - 1967 - Roma.

95A2271

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa operai a r.l. «Ceramica dei Vestini», in Pescara

Con decreto ministeriale 31 marzo 1995 il rag. Andrea Ramon Sapienza è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa operai a r.l. «Ceramica dei Vestini», con sede in Pescara, posta in liquidazione coatta namministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1979 in sostituzione dell'avv. Giovanni Vetrano, deceduto.

95A2274

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale

Con decreto ministeriale 31 marzo 1995 è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.) nel testo modificato e definitivo di cui alla deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'Ente del 18 giugno 1994.

95A2273

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto della «Pia Fondazione perpetua opere antoniane dell'ordine dei frati minori per le opere di culto, di religione e di assistenza cristiana», in Roma.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1995 è stato approvato il nuovo statuto della «Pia Fondazione perpetua opere antoniane dell'ordine dei frati minori per le opere di culto, di religione e di assistenza cristiana», con sede in Roma, composto di ventitre articoli, deliberato dal consiglio amministrativo della Fondazione in data 26 settembre 1994.

95A2267

Estinzione dell'ente «Opera Corte», in Mondovì

Con decreto ministeriale 28 marzo 1995 viene estinto l'ente «Opera Corte», con sede in Mondovì (Cuneo).

95A2268

Riconoscimento della personalità giuridica della Facoltà valdese di teologia, in Roma

Con decreto ministeriale 29 marzo 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Facoltà valdese di teologia, con sede in Roma.

95A2269

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Regime di importazione di alcuni prodotti siderurgici CECA originari dal Kazakistan per il primo semestre 1995. (Comunicato n. 4).

Si comunica che, in applicazione di quanto convenuto a Bruxelles a seguito della decisione CECA 95/110 del 27 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale L 80 dell'8 aprile 1995), vengono aperti i seguenti contingenti comunitari per alcuni prodotti siderurgici CECA originari del Kazakistan, validi per il primo semestre del corrente anno:

Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (vedi allegato)	Ammontare per tutta la Comunità (tonnellate)
A. Prodotti siderurgici CECA piatti	14.656
di cui:	
A.1. Coils	9.382
A.2. Lamiere da treno	3.285
A.3. Altri prodotti piatti	1.989
B. Prodotti siderurgici CECA lunghi	667

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati devono essere presentate alla Direzione generale import export - divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana e fino al 28 aprile 1995. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione dell'Unione europea che avverrà tenuto conto del principio «prima arrivato prima servito».

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale possono essere redatte su carta libera; quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato al citato comunicato.

Alla domanda devono essere allegati:

originale (o copia autenticata) del contratto di compravendita e fattura proforma redatti su carta intestata;

certificato camerale in originale dal quale risulti che il richiedente opera nel settore acciaio.

Nella domanda devono figurare i seguenti dati:

a) nome e indirizzo del venditore;

b) nome e indirizzo completo dell'importatore;

c) esatta designazione delle merci e indicazione del codice o dei codici della nomenclatura combinata della comunità;

d) Paese di origine;

e) Paese di provenienza,

f) peso netto per voce della nomenclatura combinata della Comunità;

g) valore *cif* alla frontiera comunitaria per ogni voce doganale indicata;

h) eventualmente lo stato di seconda scelta o di declassamento del o dei prodotti in questione;

i) la dogana prevista per lo sdoganamento.

La validità delle licenze è stabilita in quattro mesi dalla loro data di emissione, con possibilità di proroga.

Il sistema comunitario di gestione dei contingenti si baserà, come in passato, sulla distinzione tra nuovi operatori e operatori tradizionali. Si intendono per tali quelli che abbiano effettuato importazioni di uno qualsiasi dei prodotti originari del Kazakistan, indicati nell'elenco allegato, per tre anni anche non consecutivi nell'ambito del quinquennio 1990-94.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI

A. Prodotti piatti

1. *Nastri larghi*

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7211 12 10
7211 19 10
7211 22 10
7211 29 10
7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7225 10 10
7225 20 20
7225 30 00

2. *Lamiere grosse*

7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7211 11 00
7211 21 00

3. *Altri prodotti piatti*

7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10
7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39
7211 19 91
7211 19 99
7211 22 90
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7225 40 70
7225 40 90

B. Prodotti lunghi

1. *Travi*

7207 19 31
7207 20 71
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90

2. *Vergella*

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89
7221 00 10
7221 00 90
7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

3. *Altri prodotti lunghi*

7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00
7215 90 10
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10
7218 90 50
7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30
7224 90 31
7224 90 39
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90
7301 10 00

ALLEGATO

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

1

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma

Timbro

COMUNITÀ EUROPEA **LICENZA D'IMPORTAZIONE**

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. *Dichiarante/rappresentante (se del caso)* (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

95A2296

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 aprile 1995

Dollaro USA	1699,16
ECU	2284,01
Marco tedesco	1245,72
Franco francese	353,59
Lira sterlina	2749,75
Fiorino olandese	1112,45
Franco belga	60,565
Peseta spagnola	13,873
Corona danese	316,06
Lira irlandese	2815,68
Dracma greca	7,652
Escudo portoghese	11,786
Dollaro canadese	1240,72
Yen giapponese	20,944
Franco svizzero	1512,65
Scellino austriaco	177,03
Corona norvegese	276,94
Corona svedese	233,42
Marco finlandese	402,55
Dollaro australiano	1262,14

95A2331

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Bevilacqua, Lesignano, Spino d'Adda e Tizzano

Con decreto 11 luglio 1994, n. TA-241/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, ex alveo demaniale, sito in comune di Bevilacqua (Verona), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappali numeri 357, 358, 77, 78, 362 e 93/parte, della superficie complessiva di mq 1.823, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 febbraio 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Verona che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 gennaio 1995, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di Ha 0.04.46 distinto in catasto del comune di Lesignano (Parma) al foglio n. 10 mappali numeri 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 e 511 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 agosto 1993 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma.

Con decreto 9 gennaio 1995, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fiume Adda, segnato nel catasto del comune di Spino d'Adda (Cremona), al foglio n. 11, mappale n. 17, della superficie di Ha 9.47.00, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 marzo 1986, in scala 1:10.000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona.

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1995, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della superficie di mq 610 segnato nel catasto del comune di Tizzano (Parma) al foglio n. 1 mappali numeri 75 e 320 ed indicato nella planimetria rilasciata il 25 gennaio 1990 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma.

95A2272

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla denominazione sociale della Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci, in Genova

Con decreto ministeriale 1° marzo 1995 è stata rettificata la denominazione sociale della Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci, con sede in Genova, erroneamente indicata come «Fondazione Maria Wilma e Bianca Querci» nel precedente decreto ministeriale 10 marzo 1994 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione stessa e contestualmente autorizzata l'accettazione dell'eredità disposta dal sig. Marino Querci con testamento pubblico per atto dott. Giuseppe Torrente, notaio in Genova, numero di repertorio 31776.

95A2270

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il sottoriportato insegnamento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica dello stato solido - settore scientifico-disciplinare B03X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2276

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i sottoriportati insegnamenti su posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di analisi superiore - settore scientifico-disciplinare A02A;
analisi funzionale - settore scientifico-disciplinare A02A;
vulcanologia - settore scientifico-disciplinare D03C.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2277

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Udine è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di linque e letterature straniere:

storia delle religioni (settore M03A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, la facoltà potrà procedere alla chiamata solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

95A2275

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 283, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) statistica medica e biometria.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2279

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Perugia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale - Disciplina «sperimentazioni di fisica».

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, in carta legale, entro il trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2278

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95, concernente: «Articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio ed orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1995).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 4, dove è scritto: «Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/*1973* ...», si legga: «Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/*1993* ...».

95A2213

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue. **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11